



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 8416 del 2009, proposto dal signor [REDACTED], rappresentato e difeso, da ultimo, dall'avvocato Paola [REDACTED] e con il domicilio digitale di posta elettronica certificata indicato nell'atto di costituzione di nuovo difensore,

contro

la Regione Basilicata, non costituita in giudizio,

nei confronti

- il Comune di Policoro, non costituito in giudizio;
- il Comune di Scanzano Jonico, non costituito in giudizio;

la [REDACTED] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] Relleva, e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 142;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 362/2008, resa tra le parti, concernente l'ottemperanza alla sentenza del medesimo Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 282/2005.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019, il Cons.

██ su delega dell'avvocato

██████████;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto d'appello notificato alla Regione Basilicata il 30 settembre 2009, alla ██████████ S.p.a. il 1° ottobre 2009, al Comune di Policoro e al Comune di Scanzano Jonico il 30 settembre 2009, e depositato il 23 ottobre 2009, il signor ██████████ ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 362/2008 del 7 maggio 2008, emessa per l'ottemperanza alla sentenza del medesimo Tar n. 282/2005.

L'ottemperanda sentenza n. 282/2005 aveva annullato, su ricorso dell'attuale appellante, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 299 del 16 ottobre 2001, con cui la Regione Basilicata aveva individuato le procedure e le modalità attuative del Piano particolareggiato esecutivo di iniziativa comunale "Foce Agri" approvato dalla Regione Basilicata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 711/97.

La qui appellata sentenza n. 362/2008 ha respinto, con parziale condanna alle spese, il ricorso proposto dal medesimo appellante signor ██████████ per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 282/2005.

L'appello contesta l'assunto della gravata sentenza secondo cui con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 196/2005 la Regione Basilicata ha correttamente eseguito l'ottemperanda sentenza n. 282/2005.

La ██████████ S.p.a. si è costituita per resistere.

Con atto depositato in data 20 giugno 2019 il procuratore dell'appellante ha chiesto che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

La sopravvenuta carenza di interesse così dichiarata dall'appellante comporta una pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'articolo 35, lettera *d*), del Codice del processo amministrativo.

Le spese del grado possono essere compensate come da richiesta dell'appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

L'ESTENSORE

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

IL SEGRETARIO